



## COMUNICATO STAMPA

### **Una ASL ABRUZZESE condannata a risarcire danni per oltre mezzo milione di € ad una giovane famiglia Dell'Area Val Di Sangro, vittima di disattenzioni pre-parto e conseguenti danni permanenti causati ad un neonato.**

MALPRACTICE SANITARIA: IL RISARCIMENTO DANNI PER COLPA  
NELL'OPERATO DEI SANITARI  
Avv. **Andrea Florindi**

Nel campo della responsabilità civile sanitaria, recentemente, il Tribunale Ordinario di Chieti è stato investito di una controversia avente ad oggetto la cd. *malpractice sanitaria* (o medica). Episodi di malpractice possono essere la causa di danni irrimediabili nei confronti di coloro che, rivolgendosi alle strutture sanitarie o a specialisti, piuttosto che ricevere adeguate cure, subiscono per errore uno sconvolgimento della propria vita.

E' il caso di due giovani coniugi residenti nella Val Di Sangro, i quali hanno dovuto far ricorso alla Giustizia per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dagli stessi e dal loro figlio a causa di un grave inadempimento della Asl coinvolta, dovuto ad un'errata gestione medica del parto della gestante e della fase ad esso immediatamente successiva, che avrebbe comportato gravi danni permanenti al piccolo nascituro.

Il Tribunale adito, nel pronunciarsi, preliminarmente, ha ribadito la natura prettamente contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti della gestante, riconoscendo, così, il termine decennale di prescrizione per qualsivoglia richiesta di risarcimento dei danni.

Nel caso di specie, il Giudice delle prime cure, sulla base delle risultanze delle indagini tecniche espletate dal Collegio peritale e dei principi governanti la materia della responsabilità professionale sanitaria, ha definitivamente riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria in ragione di condotte (commissive ed omissive) imperite e negligenti che hanno avuto incidenza causale diretta nella verifica dei descritti pregiudizi.

Nell'argomentare l'iter decisionale del riconoscimento della citata responsabilità, il Giudice, con sentenza del 17/3/2024, si è soffermato sul delicato tema del nesso di causalità tra una condotta illecita e l'evento dannoso e, uniformandosi alla copiosa giurisprudenza dei giudici di ultima istanza, è giunto ad evidenziare come in materia civile opera la diversa regola dell'ascrivibilità in termini di preponderanza dell'evidenza o del "*più probabile che non*" dell'evento lesivo alla sua condotta doloso o colposa, quest'ultima propriamente costituendone il criterio di imputazione.

**APS - Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore**



Via Papa Giovanni XXIII, 188/190  
66026 - ORTONA (Chieti)



info@sosutenti.net  
giurislab@laboratoriogurimetrico.it



Tel. 085 9063398 - 085 9066119

**C.F.** 9739871058



Numero Verde **800 090 327**

Iscriz. Registro Unico Nazionale  
Terzo Settore (RUNTS)  
Regione Abruzzo, N° Repertorio 3410

WWW.SOSUTENTI.NET



Pertanto, l'esistenza del nesso eziologico può essere affermata dal Giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

Ciò ha condotto il Giudice abruzzese ad affermare la responsabilità della struttura sanitaria coinvolta per i danni patiti dal neonato, ed asseritamente causati dalla ritardata esecuzione del parto, ritenendo pienamente sussistente il nesso di causalità quando, da un lato non vi sia certezza che il danno celebrale patito dal neonato sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall'altro, appaia più probabile che un tempestivo o diverso intervento da parte dei sanitari avrebbe evitato il danno al nascituro.

Il Tribunale, ritenuta, dunque, provata la responsabilità professionale in capo alla struttura sanitaria convenuta (correlati, secondo un criterio ex ante- a imprudenza e negligenza) ed il nesso causale con i danni subiti dal neonato, ha proceduto alla individuazione e quantificazione dei danni risarcibili al minore ed ai suoi genitori.

Come è noto, sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina soltanto le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e lucro cessante) e del danno non patrimoniale.

Il diritto al risarcimento a seguito di negligenza medica nella gestione del parto spetta sia al neonato che ha riportato lesioni permanenti, sia ai suoi familiari che dovranno sopportarne le conseguenze.

La lesione permanente subita dal minore comporterà sicuramente una limitazione, giuridicamente rilevante, anche delle sue chance di ingresso nel mondo del lavoro, con connessi danni patrimoniali in termini di riduzione della capacità di futuro guadagno.

La liquidazione dei danni patrimoniali del minore è stata operata dal Tribunale chietino, utilizzando correttamente i nuovi criteri per la "Capitalizzazione anticipata di una rendita - Milano 2023" a discapito dei degli strumenti finora utilizzati dai giudici di merito per la liquidazione del danno permanente da incapacità di guadagno, ritenuti, in più occasioni, dalla Cassazione come inadeguati.

In particolare, tale danno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c..

Più ostica è, invece, la liquidazione dei danni non patrimoniali riconoscibili in ristoro alla vittima primaria (il minore) e alle vittime secondarie (i genitori) della *malpractice* sanitaria oggetto di causa.

In particolar modo, il Giudice ordinario ha riconosciuto al minore il risarcimento per il danno da invalidità temporanea alla salute patito dal minore nei primi giorni di vita e da invalidità permanente alla salute patito dal minore a causa della colpevole vicenda che lo ha visto come vittima, liquidati secondo le Tabelle di Milano vigenti al momento della liquidazione, nell'attuale ottica di omnicomprensività, inclusiva delle componenti del "danno biologico" (ora definito "danno dinamico-relazionale") e del cd. "danno morale temporaneo" (ora definito "danno da sofferenza soggettiva interiore").

Diverse sono le conseguenze morali patite dai genitori del minore, che hanno subito un rilevante sconvolgimento – in negativo – delle pregresse abitudini di vita, della sfera emotiva e relazionale, della tranquillità familiare da quando sono emerse problematiche a carico del loro figlio e di cui lo stesso sarà affetto in modo permanente.

Correttamente il Giudice teatino ha riconosciuto il pregiudizio non patrimoniale subito dagli stessi, qualificabile come cd. "danno parentale", liquidato equitativamente, tenendo conto delle





circostanze oggettive e di quelle emerse nel corso dell'istruttoria orale e tecnica, mancando per questa specie parametri tabellari

Inoltre, nei confronti della madre, maggiormente coinvolta nella spiacevole vicenda sanitaria, in conseguenza diretta dei problemi di salute subiti dal suo bambino e dei disturbi psichici permanenti riscontrati nella stessa nella storia in oggetto e ancor di più nel ruolo genitoriale, è stato, altresì, riconosciuto il ristoro dei danni psichici, che non costituisce duplicazione del danno parentale.

La vicenda caratterizza la difesa degli Associati della SOS UTENTI APS con la specificità professionale dei Suoi Avvocati.

L'Avv. **Andrea Florindi** del Foro di Ortona, membro del Direttivo Nazionale dell'Associazione, è tra i più qualificati specialisti di diritto sanitario a tutela sia delle vittime di malasanità, ma anche di sanitari ingiustamente accusati da pazienti.

La SOS UTENTI APS, conclude il suo fondatore e Presidente Onorario, **Dott. Gennaro Baccile**, è l'unica Associazione Nazionale che difende i diritti sia dei Consumatori che dei Professionisti - Fornitori, nella logica generale di rispetto dei patti e controparti contrattuali. La mission della SOS UTENTI APS è di assistere Soggetti Privati o Corporate vittime di abusivismi contrattuali e di truffe occulte o palesi.

Ortona, 24 Aprile 2024

La Segreteria

Allegato: Sentenza 17/3/2024.

